

**EDILIZIA ED URBANISTICA: Abusi edilizi - In zona vincolata - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima - E' atto vincolato.**

**Tar Sicilia – Palermo, Sez. II, 23 febbraio 2023, n. 598**

*“[...] l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è conseguenza vincolata dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione di opere abusive realizzate su aree con vincolo paesaggistico (così come emerge dall'ordinanza di demolizione [...] in cui l'abusività delle opere è constatata anche in ragione dell'assenza del prescritto nulla osta paesaggistico) [...]”*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- con ricorso notificato il 1° dicembre 2021 e depositato il successivo 28 dicembre 2021, ha impugnato l'ordinanza indicata in oggetto con cui il Comune di Sciacca ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-*bis* del d.P.R. n. 380/2001;
- il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
- con ordinanza -OMISSIS-del 17 gennaio 2022, di cui non consta appello, in accoglimento dell'istanza cautelare, il Tribunale ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato condannando l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di fase;
- alla data del 25 gennaio 2023, presente il difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione;

Considerato che:

- il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
- il primo motivo di ricorso è infondato poiché, nel caso di specie, la sanzione non è applicata per la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione, ma per la differente condotta omissiva consistita nell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, sicché ogni profilo sulla legittimità

dell'intervento edilizio e sul relativo regime sanzionatorio avrebbe dovuto prospettarsi in sede di gravame del provvedimento demolitorio;

– anche il secondo motivo è infondato poiché – *melius re perpensa* rispetto a quanto indicato nell'ordinanza cautelare – l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dal comma 4-*bis* dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è conseguenza vincolata dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione di opere abusive realizzate su aree con vincolo paesaggistico (così come emerge dall'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS— depositata in atti dall'amministrazione resistente il 10 gennaio 2022 – in cui l'abusività delle opere è constatata anche in ragione dell'assenza del prescritto nulla osta paesaggistico);

– in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

– statuendo espressamente anche sulle spese liquidate per la fase cautelare ex art. 57 c.p.a. (nel senso che queste non sono più dovute dal Comune al ricorrente), le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Revoca la condanna di parte resistente al pagamento delle spese della fase cautelare e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.